



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA

Presidente

ENRICO CAMILLERI

Membro scelto dall'IVASS

GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Membro scelto dall'IVASS

FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Componente designato dalle imprese di
assicurazione

CLAUDIO COLOMBO

Componente designato dai clienti non
consumatori

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso proposto innanzi all'Arbitro Assicurativo in data 5 febbraio 2026, preceduto da reclamo presentato il 26 marzo 2025, la ricorrente, esercente la professione di commercialista, esponeva di aver stipulato con l'impresa resistente una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, comprensiva di una specifica garanzia accessoria relativa all'attività di apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.



Riferiva di aver ricevuto da un condominio l'incarico di apporre il visto di conformità necessario a consentire, nell'ambito della procedura del c.d. *ecobonus*, la cessione del credito d'imposta alla società esecutrice dei lavori di efficientamento energetico, al fine di ottenere da quest'ultima il relativo sconto in fattura.

Esponeva, tuttavia, che, nell'esecuzione dell'incarico, aveva erroneamente compilato il modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, indicando quale cessionario del credito lo stesso condominio anziché l'impresa esecutrice dei lavori. Tale errore aveva impedito il perfezionamento della cessione del credito, con la conseguenza che il condominio era stato costretto a sostenere integralmente il costo dell'intervento.

A seguito della diffida ricevuta dal condominio, la ricorrente denunciava il sinistro all'impresa assicuratrice e, nelle more della relativa gestione, corrispondeva al condominio la somma di euro 4.455,68 a titolo di risarcimento del danno, nonché l'importo di euro 2.188,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal condominio medesimo.

Ricevuto il diniego di indennizzo da parte dell'impresa, la ricorrente presentava due reclami all'IVASS, a seguito dei quali l'impresa non mutava tuttavia la propria posizione.

Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva la condanna dell'impresa al pagamento della somma complessiva di euro 6.643,68, oltre alle ulteriori richieste accessorie volte ad accertare la scorrettezza della condotta dell'assicuratore e a sollecitare l'adozione delle eventuali misure sanzionatorie ritenute di competenza.

Con le proprie controdeduzioni, l'impresa ha confermato la ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla ricorrente, motivando tuttavia il diniego dell'indennizzo sul presupposto che il sinistro non sarebbe derivato dall'attività di apposizione del visto di conformità, bensì da un errore materiale nella compilazione della comunicazione finalizzata alla cessione del credito d'imposta. Secondo l'impresa, tale attività ricadrebbe nell'ambito della clausola contrattuale di esclusione concernente le prestazioni inerenti a finanziamenti, sovvenzioni, contributi e agevolazioni fiscali.

Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.

Con la memoria di replica, la ricorrente ha dedotto che la compilazione della comunicazione relativa alla cessione del credito costituirebbe parte integrante dell'attività di apposizione del visto di conformità, evidenziando come entrambe le attività debbano necessariamente essere svolte dal medesimo professionista. Da ciò ha tratto la conseguenza che il sinistro rientrerebbe nell'ambito della garanzia assicurativa, insistendo pertanto per l'accoglimento delle domande formulate.

Con la successiva controreplica, l'impresa ha ribadito la propria posizione, osservando che il danno non sarebbe stato determinato da un "visto infedele" in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione fiscale, bensì da un mero errore materiale nella compilazione del modello di comunicazione dell'opzione relativa alle modalità di fruizione del beneficio fiscale, consistito nell'errata indicazione del soggetto cessionario del credito. Tale condotta, ad avviso dell'impresa, ricadrebbe nella invocata clausola di esclusione della copertura.



L'impresa ha inoltre osservato che il principio di identità soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità e quello che trasmette la relativa dichiarazione o comunicazione discenderebbe esclusivamente da esigenze organizzative e di controllo dell'Agenzia delle Entrate, sicché tale circostanza non sarebbe idonea ad incidere sulla qualificazione del rischio assicurato, né sull'ambito oggettivo della garanzia prestata.

DIRITTO

Il Collegio osserva preliminarmente che le domande accessorie formulate dalla ricorrente risultano, per larga parte, assorbite nella domanda principale ovvero ne costituiscono il necessario presupposto logico-giuridico.

L'Arbitro Assicurativo è infatti un organismo di risoluzione alternativa delle controversie con funzione aggiudicativa, chiamato a decidere secondo diritto. Ne consegue che la verifica della conformità della condotta dell'impresa alle disposizioni del Codice delle assicurazioni private, nonché la valutazione della legittimità del diniego opposto alla richiesta di indennizzo, costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico della decisione sulla domanda di pagamento proposta dalla ricorrente. Diversamente, l'Arbitro Assicurativo non è titolare di potestà sanzionatoria nei confronti delle imprese di assicurazione o degli intermediari.

Passando dunque all'esame del merito, è pacifico tra le parti ed è documentato che il contratto di assicurazione preveda, da un lato, un'estensione della copertura assicurativa all'attività di apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e, dall'altro, una clausola di esclusione concernente le attività inerenti a procedure e adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni e contributi.

La controversia si incentra, pertanto, sulla corretta qualificazione del rischio concretamente realizzatosi. Secondo la ricorrente, l'errore professionale commesso nell'esecuzione dell'incarico costituirebbe espressione dell'attività di apposizione del visto di conformità e ricadrebbe, conseguentemente, nell'ambito della garanzia aggiuntiva prevista dalla polizza. L'impresa sostiene, invece, che la garanzia riguardi esclusivamente la verifica sottesa al rilascio del visto di conformità, mentre l'errore oggetto della controversia, essendo stato commesso nella compilazione della comunicazione relativa alla cessione del credito, dovrebbe essere ricondotto all'ambito operativo della clausola di esclusione sopra richiamata.

Ciò posto, il Collegio ritiene che la soluzione della controversia debba essere individuata alla luce di un'interpretazione sistematica delle pattuizioni contrattuali, condotta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. e, in particolare, del principio di conservazione degli effetti del contratto e delle singole clausole, sancito dall'art. 1367 cod. civ.

Nel caso di specie, non è controverso che la polizza estenda espressamente la garanzia all'attività di apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. È altresì pacifica la presenza di una clausola di esclusione concernente le attività inerenti a finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni e contributi. La questione controversa consiste pertanto nello stabilire se il sinistro dedotto in giudizio sia riconducibile all'una ovvero all'altra previsione contrattuale.



Il Collegio ritiene che debba condividersi la tesi della ricorrente.

L'errore professionale contestato non riguarda infatti l'attività di consulenza in ordine alla spettanza dell'agevolazione fiscale, né la predisposizione di una pratica diretta ad ottenere un finanziamento o un contributo pubblico. Parimenti, esso non investe la valutazione dei presupposti sostanziali per l'accesso al beneficio fiscale, che, nel caso di specie, non sono mai stati posti in discussione.

Il danno è invece derivato dall'erronea compilazione della comunicazione telematica da trasmettere all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta, consistita nell'indicazione del condominio, anziché dell'impresa esecutrice dei lavori, quale soggetto cessionario del credito.

Tale attività non può essere considerata estranea all'attività di apposizione del visto di conformità.

La disciplina dettata dall'art. 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, configura infatti il rilascio del visto di conformità e la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura come segmenti di un procedimento tributario unitario, finalizzato a consentire la fruizione del beneficio fiscale mediante modalità alternative alla detrazione diretta. Nell'ambito di tale procedimento, il professionista abilitato è chiamato non soltanto a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini del rilascio del visto, ma anche ad eseguire gli adempimenti dichiarativi e telematici necessari affinché l'opzione produca i propri effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Sotto tale profilo, la circostanza, evidenziata dall'impresa, secondo cui l'identità soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità e quello che trasmette la comunicazione costituirebbe una mera regola organizzativa introdotta dall'Agenzia delle Entrate, non appare decisiva. Anche a voler prescindere dalla fonte di tale previsione, resta il fatto che, nella concreta operatività dell'istituto, l'attività certificativa e quella di trasmissione della comunicazione risultano strettamente coordinate e funzionalmente inscindibili, concorrendo entrambe al perfezionamento del medesimo procedimento tributario.

Ne consegue che un errore materiale commesso nella compilazione della comunicazione telematica, quando questa costituisca l'atto conclusivo dell'attività professionale oggetto dell'incarico, non può essere qualificato come attività distinta e autonoma rispetto a quella di apposizione del visto di conformità, né può essere ricondotto, per ciò solo, all'ambito della clausola di esclusione concernente le attività inerenti a finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni e contributi.

Una diversa interpretazione condurrebbe, infatti, al risultato di riconoscere una copertura assicurativa limitata al solo momento formale dell'apposizione del visto, escludendo proprio gli errori professionali che possono verificarsi negli adempimenti fiscali immediatamente funzionali all'efficacia dell'operazione. Una simile lettura finirebbe per privare la garanzia aggiuntiva di larga parte della sua concreta utilità economico-sociale, in contrasto con il criterio di conservazione di cui all'art. 1367 cod. civ., che impone di privilegiare, tra le



interpretazioni astrattamente possibili, quella idonea ad attribuire alle clausole contrattuali un significato effettivo e coerente con la funzione economica perseguita dalle parti.

Né può ritenersi che la clausola di esclusione trovi applicazione nel caso di specie. Essa appare infatti ragionevolmente riferita all'attività di consulenza e assistenza concernente l'accesso ai benefici pubblici, ovvero alla valutazione della spettanza di finanziamenti, contributi o agevolazioni fiscali. Diversamente, il danno dedotto nel presente giudizio è riconducibile esclusivamente ad un errore materiale commesso nell'esecuzione di un adempimento fiscale necessario per il perfezionamento della cessione del credito, senza che sia mai stata in discussione la spettanza del beneficio tributario.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene dunque che il sinistro rientri nell'ambito della garanzia aggiuntiva espressamente prevista dalla polizza e non sia invece riconducibile all'ipotesi di esclusione invocata dall'impresa resistente.

Ne consegue che la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo deve essere integralmente accolta.

L'importo richiesto corrisponde, infatti, esclusivamente alle somme che la ricorrente ha documentalmente dimostrato di aver corrisposto al condominio in conseguenza dell'errore professionale oggetto di causa, sia a titolo di risarcimento del danno, sia a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte nell'ambito della definizione transattiva della controversia insorta tra le parti.

Peraltro, l'impresa resistente non ha formulato alcuna specifica contestazione né in ordine all'effettivo sostenimento di tali esborsi, né con riguardo alla loro entità, avendo limitato le proprie difese all'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'integrale indennizzo dell'importo richiesto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 6.643,68, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA